



## DIOCESI SAN MINIATO

### IL VESCOVO

---

Prot. 6/10

CON L'INTENTO di provvedere alle istanze presentate da vari parroci e legali rappresentanti relativa-mente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di loro pertinenza,

IN CONSIDERAZIONE delle innovazioni intervenute in materia giuridico - amministrativa dopo la pro-mulgazione dell'*Istruzione in materia amministrativa*, da parte della C.E.I. in data 1 settembre 2005

AL FINE di poter disporre di uno strumento che, a livello diocesano, offra orientamenti chiari e aggiorn-nati in materia di amministrazione dei beni temporali ecclesiastici,

#### DECRETO

1. Gli immobili e gli spazi destinati a sede della parrocchia (es. chiese ed oratori; casa canonica; locali per catechesi, animazione ed incontri; campi da gioco o spazi verdi;) hanno come primaria e naturale destinazione d'uso quelle attività pastorali che realizzano le finalità istituzionali di culto e di religione, specifiche dell'ente ecclesiastico.
2. La parrocchia deve avere il possesso esclusivo dell'intero complesso parrocchiale, al fine di svolgere in esso le attività istituzionali dell'ente. Il parroco deve poter disporre dei locali, comprese le aree destinate ad attività sportiva o ricreativa. Ciò comporta, tra l'altro, il suo diritto-dovere, in quanto amministratore e rappresentante legale della parrocchia, di gestire direttamente tutti i locali e gli impianti, detenendone in modo esclusivo le chiavi.
3. La canonica sia comunque a disposizione della parrocchia, ossia a servizio del parroco (come sede, ad esempio, dell'ufficio parrocchiale) o dei fedeli (venendo utilizzata, anche solo saltuariamente, per iniziative catechistiche e pastorali). Nel caso di canoniche ove il parroco non risiede stabilmente, anche nell'eventualità di concessione in affitto, si riservino parti per l'ufficio parrocchiale e la residenza del sacerdote. Per concedere in comodato o in affitto la canonica o altra parte della parrocchia si richiede la licenza scritta dell'Ordinario Diocesano.
4. La parrocchia può, se lo ritiene pastoralmente utile, a determinate condizioni, consentire che associazioni sportive, scuole, circoli, gruppi musicali o altri soggetti, utilizzino i propri impianti. Tale utilizzazione deve essere formalizzata tramite l'Ufficio Amministrativo con licenza dell'Ordinario Diocesano.

5. Gli enti (associazioni, confraternite, ONLUS e altro) che per il conseguimento delle loro proprie finalità chiedono l'uso continuativo anche se parziale degli immobili parrocchiali (anche solo in contratto di comodato o accordo verbale – in questo caso comunque si osservino scrupolosamente tutti gli adempimenti di legge, sia in materia di sicurezza, che fiscale, che di SIAE –), devono essere riconosciuti a livello diocesano come realtà ecclesiali oppure devono perseguire finalità statutarie che, a giudizio dell'Ordinario, siano consone alla vita della Chiesa e compiute in accordo con il parroco. Inoltre, sia presentato al parroco o all'Ordinario Diocesano al termine di ogni anno il rendiconto amministrativo delle attività svolte negli immobili di proprietà della chiesa.

*Dato in San Miniato, dalla Curia vescovile, il 15 gennaio 2010*

IL CANCELLIERE

*Can. Roberto Pacini*

IL VESCOVO

*+ Fausto Tardelli*